CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA RDO SUL PORTALE "SARDEGNACAT", PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SFALCIO, RIVOLTAMENTO E SPANDIMENTO, RANGHINATURA, PRESSATURA, TRASPORTO E STIVAGGIO DEL FIENO PRODOTTO NELL'AZIENDA DI TANCA REGIA E REALIZZAZIONE DI FASCE PARAFUOCO IN CORRISPONDENZA DEL PERIMETRO AZIENDALE. CIG: Z123175A5D

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è:

1) l'affidamento delle operazioni di sfalcio, rivoltamento e spandimento, ranghinatura, pressatura, trasporto e stivaggio a regola d'arte in fienile o su autotreno del fieno prodotto presso l'azienda di Tanca Regia sotto forma di rotopresse e circa 1500 presse prismatiche piccole. Le operazioni riguardano una superficie indicativa pari ad Ha 120 circa.
Il taglio dovrà essere effettuato per mezzo di barra falciante o falcia condizionatrici perfettamente affilate e funzionanti che, secondo giudizio dei tecnici del Servizio, non lascino nessun tipo di residuo o prodotto non raccolto nei campi interessati, pena l'annullamento dell'incarico.
La raccolta e la pressatura in rotopresse dovrà essere effettuata mediante rotoimballatrici esclusivamente con rete di rapporto minimo pari a min. 0.14 Kg/mt, adeguatamente avvolte senza manifestare cedimenti del rotolo, pena l'annullamento dell'incarico.

2) la realizzazione a regola d'arte ed a norma di legge della fascia parafuoco in corrispondenza del perimetro dell'azienda. La fascia di protezione, da effettuarsi per mezzo di erpice frangizolle o aratro, al termine della lavorazione dovrà presentarsi priva di qualsiasi residuo vegetale e, comunque, di materiale infiammabile di qualsiasi natura. La stessa dovrà avere una larghezza di almeno mt. 5.L'indicazione degli ettari e delle aree sfalciabili è orientativa e potrà subire modifiche in relazione agli eventi

Al fine di predisporre un piano tecnico di lavoro confacente alle esigenze aziendali, un incaricato della Ditta dovrà effettuare sopralluogo presso l'Azienda di Tanca Regia. A tale scopo si prega, pertanto, di prendere contatto con il referente aziendale, Sig. Salvatore Sanna, al n. 0785/53453 e 347/3084565.

Il servizio potrà subire delle variazioni quantitative entro il 20% del valore contrattuale. In tale evenienza la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio sia per le minori che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Gli interventi oggetto del contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno essere conclusi entro e non oltre il termine di 15 giorni, salvo imprevisti causati da eventi metereologici.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà mettere a disposizione del cantiere di fienagione, a tempo pieno, un numero di trattrici e macchine operatrici idoneo per completare il cantiere secondo quanto di seguito stabilito. Le macchine utilizzate dovranno essere in regola con le vigenti normative di sicurezza, pena esclusione dall'appalto. L'AGRIS si considera comunque sollevata da responsabilità attinenti a danni su persone o cose relative al cantiere di cui sopra. Il personale da impiegare nell'espletamento del servizio dovrà essere numericamente e professionalmente adeguato. Il personale dovrà essere in regola con la normativa previdenziale, tutela dei lavoratori in genere e con la normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Accettare le indicazioni dell'AGRIS nella figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, dott. Marco Piras, relative alla data di apertura del cantiere, la sua durata attesa (comunque non superiore a 15 gg), l'ordine di taglio, eventuale condizionatura, arieggiamento, andanatura, raccogli-pressatura, stivaggio del fieno dei diversi appezzamenti ed impegnarsi a svolgere le attività previste al fine di ottenere, fatti salvi impedimenti di natura meteorologica, un fieno di qualità ottimale in termini di stadio di raccolta, umidità e assenza di contaminazioni di terra o altro materiale estraneo.

Lo stivaggio in fienile del fieno dovrà realizzarsi nel più breve tempo possibile e comunque **entro un massimo di 2 giorni**

dalla pressatura in campo, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili aziendali. Le ballette prismatiche dovranno essere confezionate con corda antitopo, mentre le rotopresse dovranno essere confezionate con rete resistente ai raggi UVA. In caso di inadempienze a quanto indicato nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 8.

ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Al momento dell'avvenuto espletamento del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposito "certificato di verifica di conformità".

ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze), in quanto nel periodo previsto per l'esecuzione degli interventi l'area interessata non è utilizzata per le attività aziendali, pertanto gli oneri di sicurezza sono stati valutati pari a zero.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione del servizio, tali da generare rischi da interferenza, l'Agris provvederà alla predisposizione del DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell'Agris.

La ditta appaltatrice si obbliga ad adottare, in tutte le fasi di espletamento del servizio, il piano di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria esonera l'Agris da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

L'Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall'aggiudicataria nell'espletamento del servizio. Nello specifico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere almeno pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila). La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo contrattuale.

Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all'Agris, entro la data di stipula del contratto d'appalto ovvero, in caso dì anticipazione del servizio, prima dell'avvio del servizio stesso. In alternativa alla stipula della polizza, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza delle predette coperture, già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AGRIS.

ART. 7 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta conclusione del servizio, entro 300 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura, avvalendosi della facoltà contemplata dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'avvenuta regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con bonifico su un conto corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. A tal fine si segnala che la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili al link www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche.

Per l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si DOVRÀ TENERE CONTO CHE:

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI -

CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907;
b) **IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E' IL SEGUENTE: UF5XDH;**
c) CODICE CIG: **Z123175A5D**;

d) questa Agenzia RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto come "split payment". per tale ragione tutte le fatture indirizzate all'agenzia, devono comunque contenere l'esposizione dell'iva e devono inoltre recare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'Agris, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta fornitrice cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 8 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

La ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale pari all'1‰ dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno continuativo di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore (come definite dall'art. 9 del presente capitolato), rispetto a quanto stabilito circa i termini di conclusione del servizio.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà per iscritto alla contestazione del disservizio arrecato e, acquisite le relative giustificazioni, procederà all'applicazione delle decurtazioni. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso di penali, queste saranno applicate direttamente dall'Agris detraendo le stesse dall'ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto della tempestività degli interventi, e qualora trascorrano 6 (sei) giorni continuativi di ritardo non attribuibili a causa di forza maggiore, ovvero si verifichino nell'esecuzione del contratto gravi inadempienze e/o difformità debitamente contestate, rispetto a quanto la ditta sia contrattualmente obbligata ad eseguire, l'Agris ha il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione senza necessità di previa diffida o di costituzione in mora e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. L'Agris si riserva inoltre la facoltà di provvedere a fare effettuare il servizio non eseguito, o eseguito in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni date, da altra ditta idonea. Le spese sostenute e i gli eventuali danni prodotti saranno addebitati alla ditta inadempiente, salvo ogni altro diritto o azione.

ART. 9 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà della ditta che questa non possa evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, della stessa. Si considerano causa di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse, gli impedimenti di pubblica sicurezza e legislative varie sopravvenute durante l'esecuzione del servizio, le disposizioni di autorità di controllo superiore non attribuibili a colpa della ditta. L'Agris non riterrà responsabile la ditta dei danni subiti per la conseguente interruzione del servizio. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, la ditta sarà remunerata per il lavoro eseguito fino all'evento di forza maggiore. L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato immediatamente al direttore dei lavori e debitamente documentato. In ogni caso, la ditta è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuare le conseguenze.

Qualora l'interruzione fosse definitiva, qualunque siano le prestazioni fino ad allora eseguite, a fronte dell'esecuzione del contratto, l'Agris non dovrà alcun compenso alla ditta, per le quantità necessarie al raggiungimento del compenso massimo.

In nessun caso possono essere considerate causa di forza maggiore la manutenzione ordinaria e straordinaria o l'avaria dei mezzi utilizzati, l'indisponibilità del personale e la carenza dei materiali da utilizzare.

ART. 10 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta incaricata dovrà comunicare il proprio domicilio legale. Il legale rappresentante della ditta, che non possa personalmente o direttamente assolvere gli obblighi derivanti dall'incarico, dovrà nominare apposito rappresentante incaricato di coordinare, per la ditta, l'attività di disinfestazione e di tenere i rapporti con il Direttore dei lavori dell'Agris. Dovrà inoltre essere attivato un servizio di comunicazione telefonica e di fax a cui potrà rivolgersi 24 ore su 24 il Direttore dell'esecuzione dell'Agris.

ART. 11 - CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO

Il contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all'esito negativo del controllo della veridicità delle

dichiarazioni rese dalla ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'Agris di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agris al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente capitolato e degli altri atti di gara con essa eventualmente contrastanti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell'Agris, garanzia fidejussoria definitiva con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

ART. 13 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore - qualora non si pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Direttore del Servizio

Dott. Raffaele Cherchi